

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1976, N. 6

Norma transitoria per la prima applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente “Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative”¹

Articolo unico

Le tasse regionali sulla concessione non governativa elencata nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, al numero d'ordine 2 concernente «Concessione provinciale per l'apertura ed esercizio di farmacia», debbono essere corrisposte, per l'anno 1976, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Scaduto il termine suddetto, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

¹ In B.U. 6 luglio 1976, n. 29.
